

**REGOLAMENTO
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
REG0010/ 6**

**Unità di riferimento:
DIAPP**

Versione : 6

	Nome	Data
Redattori	DIAPP	17/02/2025
Controllori		
Approvatori	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A.V.M. S.P.A.	

--	--

STORIA DELLE MODIFICHE AL DOCUMENTO

Mittente	Descrizione	Versione	Approvazione
DIAPP	prima emissione	0	20/11/2017
DIAPP	aggiornamento normativo	1	29/01/2018
DIAPP	aggiornamento	2	16/12/2019
DIAPP	aggiornamento	3	08/11/2021
DIAPP	aggiornamento	4	30/05/2022
DIAPP	aggiornamento normativo	5	25/11/2024
DIAPP	aggiornamento	6	17/02/2025

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Vedi lista Archiflow

SOMMARIO

ARTICOLO 1: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ARTICOLO 2: PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 3: CODICE ETICO	3
ARTICOLO 4: PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	4
ARTICOLO 5: ACQUISTI DI GRUPPO	4
ARTICOLO 6: RESPONSABILI DI PROGETTO	4
ARTICOLO 7: CONFLITTO D'INTERESSE NEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI	5
ARTICOLO 8: ALBO FORNITORI	6
ARTICOLO 9: INDAGINI DI MERCATO	6
ARTICOLO 10: AFFIDAMENTI DIRETTI	7
ARTICOLO 11: PROCEDURE NEGOZiate	8
ARTICOLO 12: PROCEDURE APERTE E RISTRETTE	9
ARTICOLO 13: SEDUTE DI GARA	11
ARTICOLO 14: STIPULA DEL CONTRATTO	11
ARTICOLO 15: NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	11

--	--

ARTICOLO 1: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale delle società del Gruppo AVM, per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di cui al codice dei contratti pubblici (d.lgs.31 marzo 2023 n.36), d'ora in poi Codice.
- 1.2. Il presente regolamento non si applica ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto. Per tali contratti si deve comunque tenere conto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del codice e delle disposizioni in tema di vigilanza dell'Anac e di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 1.3. Per quanto non diversamente definito, si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.
- 1.4. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure di affidamento di contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottato dalle società del Gruppo e/o da eventuali procure generali e/o speciali.

ARTICOLO 2: PRINCIPI GENERALI

- 2.1 L'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avviene nel rispetto dei principi generali disciplinati al Libro I, Parte I, Titolo I del Codice (articoli da 1 a 11), nonché del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice, per quanto compatibile con i settori speciali.
- 2.2 Oltre ai casi di deroga, il principio di rotazione non opera se il nuovo affidamento avviene con procedure ordinarie o se è preceduto da una indagine di mercato effettuata con la pubblicazione di un avviso sul profilo di una delle società del gruppo oppure se vengono invitati tutti i soggetti qualificati in una categoria dell'Albo fornitori.
- 2.3 Le società del Gruppo AVM, nell'affidamento dei lavori, servizi e forniture assicurano l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

ARTICOLO 3: CODICE ETICO

Gli operatori economici aggiudicatari di contratti di lavori, servizi e forniture affidati dalle società del Gruppo AVM sono obbligati a rispettare e osservare i principi

--	--

contenuti nei codici etici adottati dalle medesime e rinvenibili sui loro siti internet aziendali sotto la voce Società Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali, pena la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 4: PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento delle società del Gruppo AVM sono tenuti a rispettare il Protocollo di legalità vigente al momento dell'affidamento e siglato da Regione Veneto, Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, al quale le società del Gruppo aderiscono.

ARTICOLO 5: ACQUISTI DI GRUPPO

5.1 Per contratti relativi ad acquisti che recepiscono il fabbisogno di più società appartenenti al gruppo AVM, la procedura di acquisto unica può essere avviata da AVM S.p.A. in forza dei contratti infragruppo vigenti.

5.2 Negli atti di gara deve essere espressamente indicato che gli acquisti sono effettuati nell'interesse delle altre imprese appartenenti al gruppo.

ARTICOLO 6: RESPONSABILI DI PROGETTO

6.1 Per ciascun affidamento è nominato un responsabile unico di progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione. Ove non diversamente indicato, tale soggetto è il Direttore della direzione competente per l'affidamento, responsabile del relativo budget.

Qualora sia un soggetto differente, ferma restando l'unicità del RUP, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice, l'individuazione deve essere riportata nella decisione a contrarre (DAC) oppure in altro atto di nomina specifica.

6.2 Il responsabile unico di progetto predispone la programmazione dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture e il suo eventuale aggiornamento, nei limiti e in ottemperanza del budget aziendale in esecuzione del piano industriale, salvo il caso in cui l'esigenza dell'acquisto non risulti da cause di tipo operativo di carattere improcrastinabile o comunque necessarie al fine dell'ordinario svolgimento delle attività aziendali.

--	--

L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie del budget è di competenza del dirigente del settore in cui ricade l'acquisto.

- 6.3 Il responsabile unico di progetto, qualora non sia indicato un apposito responsabile della fase di programmazione e progettazione nella decisione a contrarre, predispone la documentazione necessaria all'avvio della procedura di affidamento.
- 6.4 Il responsabile unico di progetto avvia l'iter di affidamento secondo le procedure aziendali del Gruppo AVM.
- 6.5 La stazione appaltante ha individuato e nominato il responsabile di procedimento per la fase di affidamento nelle figure del Direttore e dei responsabili di struttura della Direzione Appalti e acquisti, cui spettano i compiti di cui all'art. 6, comma 2, lettera h e all'art. 7 dell'allegato I.2 del Codice.
- 6.6 I soggetti autorizzati alla sottoscrizione dei contratti di affidamento sono coloro cui le società del Gruppo AVM hanno attribuito specifiche procure.
- 6.7 Il RUP o il responsabile del procedimento in fase di esecuzione, qualora specificatamente individuato, si avvale, ove richiesto dalle prescrizioni di legge o da necessità organizzative, di un direttore dell'esecuzione del contratto, per i servizi e le forniture, o di un direttore lavori. Si avvale, altresì, di funzioni con competenza specifica per garantire la corretta applicazione delle misure di sicurezza di cui al Testo unico 81/08 contrattualmente previste.
- 6.8 La stazione appaltante applica anche agli affidamenti attinenti ai settori speciali le disposizioni del Codice in fase di esecuzione e gli artt. 210, 211, 212, per quanto compatibili.

ARTICOLO 7: CONFLITTO D'INTERESSE NEL CICLO I VITA DEI CONTRATTI PUBBLICI

Oltre a quanto previsto dal Codice etico delle società del Gruppo AVM, nel rispetto degli adempimenti richiesti dall'art. 16 del Codice, i soggetti che operano nell'ambito delle varie fasi delle procedure e che versano in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli operatori economici invitati o risultati affidatari, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore

--	--

gerarchico. I soggetti che versano in una ipotesi di conflitto di interesse sono tenuti ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e alla sua esecuzione.

ARTICOLO 8: ALBO FORNITORI

- 8.1 L'albo fornitori è istituito, secondo quanto previsto dal Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori (REG 0011), a seguito di avviso pubblicato a norma di legge, nel quale è rappresentata la volontà delle società del Gruppo AVM di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere attinti gli operatori economici da invitare alle procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee nei casi di cui all'art. 50 del Codice.
- 8.2 L'articolazione della tipologia dei lavori, beni e servizi viene istituita sulla base dei fabbisogni aziendali ed è costituita da categorie merceologiche per le quali gli operatori economici interessati possono presentare la domanda di iscrizione.
- 8.3 Qualora il numero di operatori economici iscritti all'albo non permetta di rispettare il numero minimo di invitati prescritto dal codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di integrarlo anche attraverso indagini di mercato effettuate nei modi indicati nell'art. 9.

ARTICOLO 9: INDAGINI DI MERCATO

- 9.1 La stazione appaltante acquisisce informazioni, dati e documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e a conoscere i soggetti potenzialmente idonei a partecipare alle procedure.
- 9.2 Le indagini di mercato avvengono attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico sul portale fornitori della stazione appaltante. L'avviso deve contenere le informazioni utili all'esplorazione del mercato per un periodo minimo di 15 giorni, riducibile fino a 5 giorni per ragioni d'urgenza.
- 9.3 Per gli affidamenti diretti di cui all'articolo successivo, le indagini di mercato avvengono anche attraverso la consultazione di albi o elenchi ufficiali, cataloghi elettronici/elenchi, albi di altre stazioni appaltanti o di centrali di committenza.
- 9.4 Nel caso l'indagine di mercato effettuata con le modalità dei commi precedenti dia

--	--

esito negativo, è sempre possibile eseguire un'altra indagine di mercato consultando i principali motori di ricerca o servizi analoghi.

9.5 La stazione appaltante, a seguito dell'avvio dell'indagine di mercato, invita gli operatori economici che abbiano manifestato interesse, con l'invio della domanda nei modi indicati nell'avviso a coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti richiesti.

9.6 Nel caso si ravvisi la necessità di individuare un numero massimo di operatori economici da invitare a seguito dell'indagine di mercato per non inficiare la celerità dell'espletamento della procedura di affidamento, la stazione appaltante individuerà in ogni avviso il criterio per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento, che sia concretamente attinente all'oggetto e alla finalità della procedura stessa.

9.7 Qualora all'indagine di mercato partecipi un numero inferiore di imprese rispetto al numero richiesto, la stazione appaltante procederà a invitare solamente le imprese interessate.

ARTICOLO 10: AFFIDAMENTI DIRETTI

10.1 Fermo il divieto di frazionamento artificioso, gli affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi, compresi quelli attinenti all'architettura e ingegneria e di progettazione, sono consentiti, se di importo inferiore ai limiti previsti dalla disciplina vigente al momento dell'emissione della decisione a contrarre, sempre nel rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche senza consultazione di più operatori economici.

10.2 Qualora sia necessario sondare preventivamente il mercato per poter determinare il valore e le caratteristiche delle prestazioni, le relative richieste di informazioni potranno essere effettuate anche dalle direzioni richiedenti l'affidamento, quali soggetti responsabili del relativo budget, informazioni che devono poi essere utilizzate per la formalizzazione della decisione a contrarre.

10.3 Fatti salvi i casi di urgenza e/o casi legati ad eventi imprevisti e/o imprevedibili, l'affidamento diretto dovrà essere preceduto da una richiesta di offerta/preventivo all'operatore economico che deve contenere gli elementi essenziali (oggetto, durata, tempistiche di esecuzione) e il richiamo espresso alle condizioni generali di contratto, salva diversa disposizione contenuta nella richiesta stessa.

--	--

- 10.4 Ferma restando l'acquisizione dell'autocertificazione da parte dell'operatore economico attestante il possesso dei requisiti richiesti, anche tramite DGUE, la stazione appaltante verifica l'insussistenza delle cause di esclusione come segue.
- 10.5 Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000, la verifica avviene a campione, con frequenza mensile, procedendo all'estrazione a sorte del 10% (arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia) degli affidamenti effettuati nel mese precedente con importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00. Dell'estrazione casuale, effettuata per mezzo di apposita formula realizzata mediante l'utilizzo simultaneo delle funzioni "rango", "indice" e "casuale" dell'applicativo dedicato alla gestione dei fogli elettronici di calcolo in uso alla stazione appaltante, verrà conservata idonea documentazione.
- 10.6 Per gli affidamenti superiori a € 40.000, di norma, si procede tramite consultazione del FVOE 2.0, fascicolo virtuale dell'operatore economico, tramite il Portale dei servizi Anac. In caso di indisponibilità del fascicolo virtuale, si procederà tramite accertamenti specifici nelle banche dati delle singole Autorità.
- 10.7 I controlli saranno effettuati tempestivamente, a meno che le attestazioni relative a precedenti controlli non siano ancora in corso di validità.
- 10.8 Rimane comunque salva la facoltà dell'ufficio preposto di effettuare controlli di carattere più esteso o su campione più ampio.
- 10.9 Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, la stazione appaltante non affiderà l'appalto e procederà alle segnalazioni previste dalla normativa vigente.
- 10.10 Nel caso delle verifiche a campione di contratti di cui sia stato già dato avvio alle prestazioni, qualora sia accertata la mancanza anche di un solo requisito, la stazione appaltante recederà dal contratto e procederà alle segnalazioni previste dalla normativa vigente, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 11: PROCEDURE NEGOZiate

- 11.1 La stazione appaltante invita gli operatori economici, individuati secondo le modalità di cui ai precedenti articoli, a presentare offerta con le modalità previste per le "gare telematiche", tramite il portale certificato utilizzato dalla stazione appaltante.
- 11.2 L'invito alle procedure negoziate contiene tutti gli elementi che consentono alle

--	--

imprese di formulare un'offerta informata e seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e l'indicazione dei costi della manodopera, ove previsto;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti generali e speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione o la durata;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice; nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, dovranno essere indicati gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione, motivando tale scelta in considerazione del necessario rispetto del principio di risultato;
- f) l'indicazione relativa alla cauzione; la garanzia provvisoria, di norma, non è richiesta. La garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, senza che si possano applicare le riduzioni di cui all'art. 106;
- g) il nominativo del responsabile di progetto e degli eventuali responsabili di fase;
- h) negli appalti relativi ai settori speciali, la facoltà di avvalersi dell'art. 54 del Codice, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante può valutare la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- i) lo schema di contratto e il capitolato tecnico, se predisposti;
- j) per i lavori, gli estremi dell'atto di validazione del progetto.

ARTICOLO 12: PROCEDURE APERTE E RISTRETTE

12.1 Qualora sia necessario procedere tramite procedura aperta o ristretta per acquisti superiori alle soglie di rilevanza europea previste dal Codice, la stazione appaltante procederà secondo le disposizioni normative di cui agli artt. 71 e 72 del

--	--

Codice e le procedure aziendali del Gruppo AVM.

12.2 La documentazione (decisione a contrarre, specifiche tecniche, capitolato etc) è redatta dal Responsabile Unico del progetto (RUP), che la sottoscrive e la trasmette tramite apposito applicativo al responsabile di procedimento per la fase di affidamento della Direzione Appalti e Acquisti.

12.3 Le procedure di gara sono effettuate da parte dei suddetti responsabili di fase tramite piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata ANAC, secondo le rispettive procure.

12.4 Il responsabile di fase predispone i documenti di gara -bando o lettera d'invito, disciplinare di gara o di qualificazione, domanda di partecipazione, DGUE, dichiarazioni integrative, eventuale modulo per avvalimento- ricorrendo, ove previsto, ai format ufficiali e secondo i bandi tipo di Anac.

12.5 Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il responsabile di fase procede all'apertura della busta amministrativa, dandone conto in apposito verbale e successivamente, in caso di procedura con il criterio del minor prezzo, procede all'apertura dell'offerta economica.

12.6 In caso di procedura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, comunica alla commissione giudicatrice, costituita ai sensi del regolamento "Nomina delle Commissioni giudicatrici nelle procedure indette dalle società facenti parte del gruppo Avm per l'affidamento di contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023" (REG0009), la conclusione della fase di ammissione dei concorrenti, inviando gli atti per la valutazione dell'offerta tecnico economica. Successivamente, il responsabile di procedimento per la fase di affidamento, preso atto del verbale redatto dalla commissione con l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, procede all'apertura dell'offerta economica.

12.7 Effettuata l'apertura delle offerte economiche e formata la graduatoria, trasmette la proposta di aggiudicazione per le determinazioni conseguenti al soggetto competente in relazione alle procure conferite dalla stazione appaltante.

--	--

12.8 Le varie fasi della procedura di gara sono compiutamente verbalizzate.

ARTICOLO 13: SEDUTE DI GARA

13.1 Stante la garanzia di inalterabilità dell'offerta e la tracciabilità di tutta la procedura telematica, fornita dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD), nonché la conoscibilità di ogni informazione da parte dell'operatore economico tramite le suddetta piattaforma, le sedute pubbliche di gara non sono di prassi necessarie; qualora il responsabile della fase di affidamento ritenga opportuno convocare comunque la seduta pubblica, la medesima sarà svolta mediante collegamento da remoto tramite servizi gratuiti di videoconferenza e collaborazione basati su Cloud.

13.2 Le sedute per la valutazione delle offerte tecniche nel caso di affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo saranno svolte sempre in forma riservata.

ARTICOLO 14: STIPULA DEL CONTRATTO

14.1 La stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

14.2 In conformità alle procedure di acquisto aziendali, l'atto autorizzativo dell'acquisto si sostanzia in un contratto o in un ordine.

14.3 La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, mediante una delle seguenti modalità:

- scambio di corrispondenza commerciale, anche con invio dell'ordine di acquisto;
- scrittura privata anche in modalità elettronica, secondo le norme vigenti.

14.4 Fanno parte integrante del contratto gli atti di gara di cui all'art. 82 del codice, tra cui le condizioni generali di contratto pubblicate sul portale gare della stazione appaltante.

ARTICOLO 15: NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

15.1 Il presente regolamento è stato approvato dagli organi amministrativi delle società del Gruppo AVM.

15.2 Il regolamento è pubblicato sui siti internet delle società del Gruppo AVM.